

Ordinanza n. 25

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli

VISTO: l'Articolo 68 del Codice della Navigazione ed l'art. 61 del relativo Regolamento per la Navigazione Marittima;

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA: la legge 30 giugno 2000 n. 186, modifiche alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo;

VISTA: la legge 15 maggio 1997 n. 127 in tema di Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo come successivamente integrata e modificata;

VISTO: il D. lgs. 11 maggio 1999 n. 135 in tema di disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996 n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

VISTA: legge 5 giugno 1962 n. 616 in tema di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

VISTO: il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 271, adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31.12.1998 n. 485;

VISTO: Il Decreto legislativo n. 272 in data 27 luglio 1999, adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485;

VISTO: il D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

- VISTO:** il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO:** il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, Regolamento di attuazione degli artt. 1,2, e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127;
- VISTO:** il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO:** il Decreto del Ministro dei Trasporti, datato 18 settembre 2006, nel quale si dispone l'estensione della circoscrizione dell'Autorità Portuale di Napoli al porto di Castellammare di Stabia;
- VISTO:** il D.M. 28.01.2005 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO:** il D.M. 14 novembre 1994 concernente l'identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale;
- VISTO:** il D.M. 31 marzo 1995 n. 585, Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTA:** la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 32 del 05/01/96, concernente il citato Regolamento;
- VISTO:** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6 febbraio 2001 n. 132, Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994;
- VISTO:** il Regolamento che disciplina l'esercizio di attività di lavoro in porto, approvato con Decreto C.A.P. n. 168 del 2.4.1980;
- CONSIDERATO:** che l'Autorità Portuale di Napoli intende regolamentare, in modo organico e complessivo, le attività di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione temperando le esigenze di snellimento amministrativo, semplificazione, tutela della privacy con la necessità di assicurare che tutte le attività svolte in ambito portuale siano monitorate e controllate allo scopo di realizzare un coordinamento generale inteso a garantire, in via prioritaria, la

sicurezza del portuale e dei relativi addetti ai lavori, anche per il porto di Castellammare di Stabia;

VALUTATO: altresì, che l'Autorità portuale di Napoli intende porre le condizioni giuridiche e fattuali affinché sia data maggior efficienza, economicità ed efficacia all'azione amministrativa in tema di disciplina e controllo delle attività di cui all'articolo 68 del Codice della navigazione anche al fine di consentire massima concorrenza nell'area commerciale ed imprenditoriale del porto di Castellammare di Stabia;

TENUTO CONTO: pertanto, che occorre quantificare espressamente gli importi relativi al costo dei procedimenti nonché delle tariffe per l'ottenimento dell'autorizzazione ex articolo 68 del Codice della Navigazione allo scopo di assicurare un idoneo e tempestivo servizio di vigilanza sulle relative attività autorizzate a tutela della sicurezza portuale e per contribuire alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione degli ambiti portuali;

CONSIDERATA: la necessità di fornire un apposito regolamento per la disciplina e la vigilanza sulle attività economiche soggette ad autorizzazione ex art. 68 del Codice della Navigazione nel Porto di Castellammare di Stabia in armonia con i principi introdotti dalle norme sopraccitate;

PRESO ATTO: delle attività già esercitate, anche a tempo determinato, in osservanza delle precedente normativa ed in particolare in in forza del Decreto C.A.P. n. 168 del 2.4.1980;

SENTITA la Commissione Consultiva nella riunione del 14.12.2006;

VISTA la delibera del Comitato Portuale n. 38 del 14.12.2006;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "*Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nel Porto di Castellammare di Stabia*", che entra in vigore in data 01 gennaio 2007.

Articolo 2

Con l'entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni che risultino con esso incompatibili.

Articolo 3

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni dell'allegato Regolamento. I contravventori sono perseguiti ai sensi di legge con particolare riferimento agli artt. 1174 e 1164 del codice della navigazione ove il fatto non costituisca reato e sono ritenuti responsabili, in sede civile o penale, dei danni causati a persone e/o a cose in ragione del loro comportamento.

Napoli, lì 20.12.2006

IL PRESIDENTE
Francesco NERLI

Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nel Porto di Castellammare di Stabia

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento, fermo restando quanto previsto nel D.lgs. n. 271/1999, disciplina le attività industriali, artigianali, commerciali di cui al successivo articolo 3 che si svolgono nel Porto di Castellammare di Stabia - giurisdizione dell'Autorità Portuale di Napoli, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione.

Articolo 2 – Definizioni.

- a) “Codice della Navigazione”: R.D. 30 marzo 1942 n. 327;
- b) “Reg.Cod.Nav.”: Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- c) Autorità: l'Autorità Portuale di Napoli istituita in virtù della legge n. 84/1994 e del D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli e del D.M. 28.01.2005 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;
- d) “Attestato di iscrizione”: l'atto di abilitazione all'esercizio di attività nell'interno dell'area di competenza dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del Codice della Navigazione;
- e) “Attività”: lavori ed attività elencate ai successivi articoli 3 e 4 del presente Regolamento;
- f) “Ambito portuale”: le aree demaniali comprese nel Porto di Castellammare di Stabia;
- d) “Imprese autorizzate ex art. 16 della legge n. 84/1994”: quelle che hanno ottenuto l'autorizzazione dall'Autorità ad effettuare le operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolto nell'ambito portuale ed ad eseguire i servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 28.1.1994 n. 84;

- e) “Concessionari demaniali”: si intendono le persone fisiche, gli enti e le società titolari di atti concessivi emessi in virtù e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice della navigazione e dell’art. 18 della legge n. 84/1994;
- f) “Piano regolatore portuale”: lo strumento che disegna e delimita l’ambito e l’assetto complessivo del Porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate;
- g) “S.V.A.D”: si intende il servizio di vigilanza anticontrabbando doganale.

Articolo 3 – Classificazione delle attività di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione.

Le attività disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti, fatte salve le attività previste nel Decreto Legislativo n. 271/1999:

- a) Lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
- b) Lavori di installazione, manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo, motori marini, alimentatori, macchinari ausiliari, impianti di tubisteria, impianti di condotte di ventilazione, porte, rampe e cardeck di accesso garages, apparati elettrici, radiotelevisivi ed elettronici di bordo;
- c) Lavori di tappezzeria nautica;
- d) Lavori di riparazione idraulica, di carpenteria in legno e ferro;
- e) Lavori di demolizioni navali, montaggio e smontaggio ponteggi e tubolari;
- f) Lavori eseguiti da officine meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- g) Attività di revisione zattere di salvataggio e altre dotazioni di sicurezza;
- h) Attività di riparazione e sostituzione pneumatici ai veicoli autorizzati ad operare in ambito portuale;
- i) Attività di rifornimento alle navi di oli lubrificanti e carburanti a mezzo autobotti;
- j) Attività di fornitura, installazione e manutenzione impianti antincendio di bordo, ricarica bombole ed estintori;
- k) Attività di lavaggio e stireria;
- l) Attività di raccolta rifiuti e pulizia delle banchine dai residui delle operazioni di sbarco o imbarco realizzate dalle Imprese Autorizzate e dai Concessionari e pulizia interna di edifici o altri manufatti, qualora non venga esercitata in via diretta;

- m) Attività di vigilanza e sorveglianza privata in porto e sulle navi nonché la attività di assistenza al S.V.A.D. come definita nel precedente articolo 2;
- n) Attività esercitate da scuole nautiche, agenzie nautiche, di alloggio, varo, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio e trasporto unità da diporto, attività di parafly ed intermediazione nella compravendita di unità da diporto;
- o) Attività pubblicitaria mediante utilizzo di mezzi o veicoli mobili e di apparati sonori e/o visivi;
- p) Attività di fotografia e di riprese televisive se svolta con carattere di continuità;
- q) Attività di compravendita itinerante anche di oggetti dichiarati fuori uso e recuperi di residui di stiva in conformità alla normativa di settore;
- r) Attività svolta dai Provveditori navali, appaltatori navali;
- s) Attività di perizia e consulenza tecnica ed altri incaricati di porto;
- t) Agenzie turistiche;
- u) Ogni altra attività qualificabile accessoria e complementare rispetto a quelle specificate nelle precedenti lettere e, comunque, non rientranti nelle previsioni di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Attività esenti dalla applicazione della presente regolamentazione.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti attività:

- a) Attività svolte da Imprese concessionarie dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma I, lett. C della legge n. 84/1994 e al D.M. 14 novembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Operazioni portuali e servizi portuali svolti dalle Imprese autorizzate ex art. 16 della legge n.84/1994, del D.M. n. 132/2001;
- c) Attività di competenza di Amministrazioni pubbliche presenti in Porto;
- d) Attività soggette a specifica disciplina legislativa o regolamentare (come ad esempio pilotaggio, ormeggio, rimorchio, battellaggio, attività subacquea e simili);
- e) Attività svolte dai concessionari di aree demaniali come previste nel relativo atto concessivo, purché vengano svolte esclusivamente nell'ambito della area demaniale in uso;

- f) Attività di manutenzione dei beni immobili, impianti ed arredi portuali, affidate da concessionari demaniali, ovvero da Amministrazioni pubbliche presenti in Porto;
- g) Attività di competenza degli Agenti Raccomandatari marittimi, degli Spedizionieri doganali, dei Mediatori marittimi, degli Assicuratori Marittimi, degli Ispettori e dei Periti dei Registri di classificazione navale;
- h) Case di spedizione;
- i) Consulenti chimici di porto;
- j) Attività svolte dalle Imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture per conto dell'Autorità o di altra Amministrazione pubblica;
- k) Attività svolta dalla società o cooperativa per la fornitura dei servizi e di mere prestazioni di lavoro di cui all'art. 21, comma I, lett. b della Legge n. 84/1994;
- l) Attività di trasporto di unità e/o mezzi meccanici destinati all'esplicazione delle operazioni portuali e dei servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994;
- m) Attività di noleggio unità e mezzi meccanici, purché i predetti siano condotti in porto da personale avente la qualifica di lavoratore portuale ai sensi e per gli effetti della legge n. 84/1994;
- n) Attività di trasporto unità da diporto effettuati con veicoli sprovvisti di gru per il tempo strettamente necessario alla consegna o al ritiro delle predette.

Articolo 5 - Istituzione del Registro delle attività e requisiti di idoneità.

Chiunque eserciti o intenda esercitare un'attività di cui al precedente articolo 3 nell'ambito di giurisdizione dell'Autorità deve essere iscritto nel Registro di cui al presente articolo all'esito del procedimento di cui al successivo articolo 7.

All'atto dell'iscrizione, l'Autorità rilascia apposita attestazione la quale equivale a rilascio di titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività indicata nel Registro per il periodo stabilito nel successivo articolo 9, salvo il possesso di ulteriori titoli o permessi di competenza di altre Autorità amministrative.

I requisiti di idoneità da possedersi da parte dei soggetti che intendono richiedere l'iscrizione nel Registro delle attività autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione sono i seguenti:

- a) Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all'Albo professionale relativo all'attività esercitata;
- b) Possesso di titoli professionali e culturali previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività indicata;
- c) Inesistenza di procedure concorsuali a proprio carico;
- d) Non sottoposizione a provvedimenti o misure restrittive antimafia per il titolare dell'impresa individuale, per il professionista, per il procuratore e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale;
- e) Assenza di condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione; tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale, per il professionista ovvero in caso di società agli amministratori e ai componenti del collegio sindacale;
- f) Assenza di condanne a seguito delle quali l'imprenditore o il legale rappresentante di Società o il professionista sia incorso nella sospensione o nella interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere.

Articolo 6 – Attivazione del procedimento autorizzativo.

Agli effetti del precedente articolo 5, gli interessati devono presentare apposita istanza in carta legale sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante della Ditta/Società corredata dei seguenti documenti, che possono essere sostituiti – ove espressamente previsto dall'art. 46 del DPR 445/00 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* – da *“dichiarazione sostitutiva di certificazione”*:

- a) Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si evinca che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione, corredato dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali; il suddetto certificato dovrà, inoltre, riportare il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- b) Per le società, copia autentica nei modi di legge del relativo atto costitutivo e statuto;

- c) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti);
- d) Certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti);
- e) Ricevuta attestante l'avvenuto versamento sul c/c postale 8003, intestato all'Ufficio del registro e Concessioni Governative – Roma, a secondo dei tipo di attività (industriale, commerciale, professionale, arti e mestieri), della tasse di concessione governativa prevista dall'art. 3, comma 141, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, nell'importo ivi previsto;
- f) Documento di sicurezza ex art. 4 D. Lgs. 272/99 con riferimento ai lavori e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione di navi e di altre unità presenti in ambito portuale;
- g) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale si attesta che la ditta/impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli previsti dalla normativa di settore in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- h) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 circa l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 626/1994 come successivamente modificata in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni; a tal scopo dovranno essere comunicati i nominativi del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione e del rappresentante dei lavoratori;
- i) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 contenente l'elenco dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare, nonché l'organico che sarà impiegato nell'esercizio delle attività, completo di nominativi e qualifiche;
- j) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante:
 - il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dei mezzi nautici unitamente alla relativa certificazione di sicurezza della navigazione in corso di validità;
 - il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dei mezzi mobili e delle attrezzature da impiegare nell'attività, in conformità alle normative di settore che li riguardano;

- k) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività indicata, i titoli professionali ed il grado di istruzione.

L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di richiedere ogni altra documentazione e/o adempimento prevista in forza di specifiche disposizioni di legge, anche sopravvenute, relative all'attività da esercitare o motivate da successive esigenze istruttorie.

In relazione alla natura e all'oggetto dell'attività da autorizzare, l'Autorità Portuale può richiedere la presentazione di apposita polizza assicurativa a copertura di tutti i principali rischi di danni a persona e/o cose di terzi.

Qualsiasi variazione relativa ai dati richiamati nell'istanza o nella certificazione ad essa allegata, o variazione del personale dipendente deve essere immediatamente comunicata all'Autorità.

L'Autorità ha il potere di richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione pervenuta e, ove, anche a seguito di ulteriori chiarimenti, la documentazione stessa sia considerata incompleta e carente, si procederà, sentito il Comitato Portuale, al rigetto della relativa istanza.

Articolo 7 – Procedimento istruttorio e provvedimento di iscrizione

Il Segretario Generale dell'Autorità, esaminata la domanda e verificato il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta, ne cura l'istruttoria in relazione all'oggetto ed alla natura dell'attività da svolgere, compatibilmente con il dovere di non aggravare il procedimento amministrativo.

Relativamente alle richieste di svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, non sussiste l'obbligo di richiedere il parere alla Commissione Consultiva Locale ed al Comitato portuale dell'Autorità.

Per i lavori/attività non previsti nella elencazione di cui al precedente articolo 3, si procede a richiedere le determinazioni di competenza della Commissione Consultiva Locale e del Comitato portuale dell'Autorità.

In relazione alla verifica delle autocertificazioni prodotte dal richiedente, si deve procedere al controllo a campione dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R.

445/2000 per un numero di pratiche non inferiori al 20 per cento delle istanze presentate.

Per quanto previsto nei precedenti commi, il Segretario Generale dell'Autorità dispone in merito all'ammissibilità della domanda, all'eventuale istruttoria ed in ordine alla proposta di iscrizione nel registro delle attività di cui all'articolo 68 del Codice della navigazione.

All'iscrizione nel registro ed al successivo rilascio del relativo attestato, si provvede mediante decretazione del Presidente dell'Autorità in esito al procedimento di cui ai precedenti commi.

Annualmente, il Presidente riferirà al Comitato Portuale in ordine alle autorizzazioni assentite ed alle eventuali variazioni e/o inserimenti previsti per l'anno successivo; in tale sede, fermo restando la necessità di salvaguardare la libera concorrenza, possono essere stabilite speciali limitazioni cui sono sottoposti i soggetti abilitati ad operare in ambito portuale allo scopo di assicurare la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza portuale.

Articolo 8 –Disciplina particolare

I soggetti abilitati ai sensi del precedente articolo devono osservare le disposizioni del presente Regolamento e le prescrizioni ulteriori impartite dall'Autorità per fronteggiare situazioni particolari.

Il personale dipendente dai soggetti abilitati ovvero da questi autorizzato deve essere munito di valido permesso di accesso al porto ai sensi delle vigenti normative in materia.

Articolo 9 – Durata

L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 del presente regolamento ha efficacia abilitante allo svolgimento dell'attività fino al termine del pertinente anno solare.

Articolo 10 – Rinnovo dell'Iscrizione.

I soggetti che intendono mantenere l'iscrizione già ottenuta, devono richiedere il rinnovo annualmente entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

A tal fine, le ditte/società già abilitate devono dichiarare di voler proseguire l'attività e devono altresì confermare, con una dichiarazione resa nelle forme previste dalla vigente normativa (DPR 445/00) in materia di semplificazione amministrativa, la persistenza dei dati, requisiti ed elementi indicati all'atto dell'iscrizione ai sensi del precedente articolo 6; contestualmente alla dichiarazione appena richiamata, devono prodursi eventuali aggiornamenti alla documentazione già presentata.

La mera presentazione dell'istanza di rinnovo di cui al presente articolo determina la proroga della relativa iscrizione al registro di cui al precedente articolo 5 e del conseguente titolo abilitativo fino al provvedimento di diniego o di rinnovo emesso dall'Autorità.

Qualora non si provveda al rinnovo della richiesta iscrizione, il richiedente è tenuto a versare la somma prevista nel successivo articolo 11, paragrafo II, comma quinto, proporzionalmente al periodo di proroga.

Articolo 11 – Versamenti

I) Primo rilascio

I richiedenti sono tenuti al versamento di **euro 700** a titolo di tariffa per il connesso servizio di vigilanza sulle attività assicurato da parte dell'Autorità.

La somma di cui al precedente comma deve essere versata ad istruttoria conclusa e prima dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 5 del presente regolamento presso la Cassa dell'Autorità, ovvero mediante accredito della somma, con indicazione della causale su C/C postale n. 17212804 intestato all'Autorità Portuale di Napoli, ovvero mediante inoltro a mezzo posta di assegno circolare non trasferibile intestato all'Autorità Portuale di Napoli ovvero secondo altre modalità e/o procedure che possono essere successivamente indicate dall'Ufficio Ragioneria dell'Autorità.

II) Il Rinnovo

I soggetti sono tenuti, altresì, al versamento di **euro 500** a titolo di tariffa per il connesso servizio di vigilanza sulle attività assicurato da parte dell'Autorità.

La somma di cui al precedente comma deve essere versata ad istruttoria conclusa e prima del rinnovo richiesto, presso la Cassa dell'Autorità, ovvero mediante accredito della somma, con indicazione della causale su C/C postale n. 17212804 intestato all'Autorità Portuale di Napoli, ovvero mediante inoltro a mezzo posta di assegno circolare non trasferibile intestato all'Autorità Portuale di Napoli ovvero secondo altre modalità e/o procedure che possono essere successivamente indicate dall'Ufficio Ragioneria dell'Autorità.

Le somme di cui al paragrafi I e II del presente articolo sono aggiornate annualmente sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Art. 12 – Vicende relative ai requisiti per l'esercizio dell'attività autorizzata ed obblighi generali posti a carico dei soggetti abilitati.

L'eventuale sospensione o revoca dei titoli eventualmente richiesti da vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari per l'esercizio dell'attività comporta la sospensione o la revoca dell'iscrizione, che potrà rivivere solo dopo la regolarizzazione dei titoli medesimi.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro, antinfortunistica ed, in particolare, devono essere osservate le pertinenti ordinanze emanate dall'Autorità.

I soggetti autorizzati possono essere sottoposti a specifiche limitazioni e prescrizioni nello svolgimento delle loro attività.

Art. 13 – Non iscrizione, sospensione, decadenza e revoca.

I) Non iscrizione.

Non possono comunque essere iscritti i soggetti non in possesso dei requisiti di idoneità di cui al precedente articolo 5.

II) Sospensione e decadenza.

Nell'ipotesi di inosservanza del presente regolamento, delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità o da altre Autorità amministrative, sono adottati i seguenti provvedimenti:

- a) diffida scritta con fissazione di un termine perentorio entro il quale si dovrà provvedere all'eliminazione di situazioni irregolari e comunque contrarie alle norme di settore;
- b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui alla precedente lettera a);
- c) decadenza dal titolo abilitativo, qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venir meno dei presupposti e requisiti soggettivi per il rilascio del titolo non permettano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.

Agli effetti della lettera c) del precedente comma, sentito il Comitato potuale, vengono dichiarati decaduti dal titolo abilitativo, con conseguente cancellazione dal registro di cui all'articolo 6 del presente regolamento, i soggetti:

- 1) che incorrano in stato di fallimento, liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, cessazione di attività, concordato preventivo o in situazioni equipollenti per la legislazione nazionale o per quella del paese di provenienza aderente all'Unione Europea;
- 2) che non siano in regola con l'adempimento degli obblighi in materia previdenziale e fiscale;
- 3) che abbiano rese false dichiarazioni ai fini delle procedure di cui al presente regolamento;
- 4) che siano sottoposti alle misure di cui alla vigente normativa antimafia e comunque abbiano perduto i requisiti di affidabilità soggettiva;
- 5) che si siano resi colpevoli di gravi violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'attività svolta o a quelle del presente regolamento.

Salva l'ipotesi di inottemperanza a diffida scritta, la decadenza di cui al presente paragrafo II deve essere preceduta da apposita ed analitica contestazione di addebito, con fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni.

III) Revoca

L'Autorità, sentito il Comitato portuale, si riserva il potere di revocare o limitare in qualsiasi momento lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o di improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi portuali, senza dover corrispondere compensi ed indennizzi ad alcun titolo.

Articolo 14 – Svolgimento di attività e/o lavori a tempo determinato

Le persone fisiche, le Ditte/società interessate a svolgere per una durata inferiore a trenta giorni ed occasionalmente un'attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento nell'ambito portuale e/o a bordo delle navi devono produrre istanza in bollo avendo cura di specificare:

- le generalità complete, residenza, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- la descrizione delle attività da esercitare;
- l'elenco completo degli eventuali dipendenti che eseguiranno i lavori;
- la data di inizio e la durata prevista dell'attività.

Il soggetto richiedente, a pena di inammissibilità della medesima, non deve aver ottenuto analoga autorizzazione a seguito di presentazione di apposita richiesta prima del decorso di tre mesi dalla precedente.

Il richiedente deve allegare alla predetta istanza i seguenti documenti che possono essere sostituiti – ove espressamente previsto dall'art. 46 del DPR 445/00 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – da “dichiarazione sostitutiva di certificazione”:

- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si evinca che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione, corredato dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali; il suddetto certificato dovrà, inoltre, riportare il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- Pagamento di **Euro 100** versati presso la Cassa dell'Autorità, ovvero mediante accredito della somma, con indicazione della causale su C/C postale intestato all'Autorità Portuale di Napoli, ovvero mediante inoltro a mezzo posta di assegno circolare non trasferibile intestato all'Autorità

Portuale di Napoli ovvero secondo altre modalità e/o procedure che possono essere successivamente indicate dall'Ufficio Ragioneria dell'Autorità.

I soggetti già autorizzati ad operare in altri porti devono allegare all'istanza di cui al presente articolo copia dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Portuale o Marittima, in sostituzione del certificato di cui alla prima alinea del precedente comma.

Qualora si tratti di lavori da effettuarsi per conto delle Ditte/Società già operanti nell'ambito portuale deve essere allegata all'istanza di cui al primo comma copia del contratto o commessa di lavoro ovvero la dichiarazione del committente.

I soggetti richiedenti, all'esito positivo dell'istruttoria e prima dell'iscrizione temporanea nel registro di cui al precedente articolo 5, devono corrispondere euro 100 a titolo di tariffa per il connesso servizio di vigilanza sulle attività assicurato da parte dell'Autorità.

La somma di cui al precedente comma deve essere versata presso la Cassa dell'Autorità, ovvero mediante accredito della somma, con indicazione della causale su C/C postale intestato all'Autorità Portuale di Napoli, ovvero mediante inoltro a mezzo posta di assegno circolare non trasferibile intestato all'Autorità Portuale di Napoli ovvero secondo altre modalità e/o procedure che possono essere successivamente indicate dall'Ufficio Ragioneria dell'Autorità.

Articolo 15 – Decorrenza ed abrogazione norme precedenti ed incompatibili

Il presente regolamento ha effetto abrogante di ogni precedente disposizione in materia di regolamentazione delle attività di cui all'articolo 68 del Cod. nav. e, comunque, con esso incompatibile.

Articolo 16 – Disciplina transitoria

Le attività già esercitate ai sensi del Regolamento che disciplina l'esercizio di attività di lavoro in Porto, approvato con Decreto C.A.P n. 168 del 2.4.1980 possono essere continuate legittimamente fino al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nelle more della scadenza del termine di efficacia di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare l'istanza in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso di rigetto dell'istanza di cui sopra o di mancata presentazione della stessa, i soggetti autorizzati ai sensi delle precedenti normative decadono dal relativo titolo abilitativo con il decorso del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 18 – Norma di rinvio

Si intendono richiamate le disposizioni legislative e/o regolamentari concernenti discipline speciali applicabili alle singole attività oggetto del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento, trova applicazione il Codice della navigazione ed il relativo Regolamento di attuazione, la legge n. 84/1994 ed i relativi atti attuativi.